

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE**

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Amedeo Santosuoso - Presidente
dott. Cesira D'Anella - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:

SOCIETA' SRL

-appellante-

Contro

BANCA

-appellato-

causa avente ad oggetto: impugnazione della sentenza n. omissis/13 resa dal Tribunale di Lodi in data 29.11.2013 e pubblicata il 10.12.2013.

Conclusioni delle parti: come da allegati fogli di precisazione delle conclusioni

Precisazione delle Conclusioni

Nell'interesse di **SOCIETA' S.R.L.**,

-attrice/appellante-

Contro

BANCA

-convenuta/appellata-

Conclusioni

Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n° omissis/2013, depositata il 10 dicembre 2013 e non notificata, così giudicare:

- accertare che la BANCA, nel rapporto di conto corrente - tuttora in essere, presso la filiale di omissis, ha operato e quindi addebitato dal 1997 gli interessi anatocistici sul conto corrente n. omissis, in assoluto divieto di quanto previsto dal disposto art. 1283 c.c. e segg., il cui ammontare, allo stato, ricalcolato secondo il criterio legittimo al 31-12-2009, ammonta a € 113.620,58; conseguentemente condannare la BANCA nella persona del proprio legale rappresentante, a restituire detta somma € 113.620,58, maggiore o minore come

Sentenza, Corte Appello Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D'Anella, 18 luglio 2016, n. 3012

emergerà dagli atti di causa, oltre interessi dalla data di addebito al pagamento effettivo, in favore della SOCIETÀ S.r.l.;

-in subordine accertato che la BANCA ha operato sul conto corrente n. omissis/06 dal 1997 al 30-09-2009 oggi gli interessi anatocistici, condannarla al pagamento della somma di € 113.620,58, o quella minore determinata dalla nuova perizia secondo il criterio indicato nel terzo motivo (doc. I, pag. 4 allegato 1 in € 55.477,85, o ancora in quella minore determinata dal C.T.U. (allegato 1 ipotesi 9 relazione C.T.U.) di 49.891,10, oltre interessi dalla data di addebito alla data del pagamento effettivo, in favore dell'attrice SOCIETÀ S.r.l.;

-in subordine tenuto conto che con la memoria n. 1 ex art. 183 VI comma c.p.c. è stato solo precisato di accertare e condannare la convenuta alla restituzione delle somme degli interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto addebitate illegittimamente, già quantificate nell'importo della domanda originaria, condannarla al pagamento dell'importo di € 113.620,58, oltre interessi dalla data di addebito alla data del pagamento effettivo.

- Condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in favore dell'attrice, sia di primo grado sia le spese di appello.

In via istruttoria:

- si chiede di ammettersi a provare per interrogatorio e testi sui capitoli esposti in narrativa, se contestati, da ritenersi qui trascritti e preceduti da "*Vero che*";

- si chiede fin d'ora di rinnovare la CTU al fine di accertare e ricalcolare gli interessi anatocistici addebitati illegittimamente secondo i criteri indicati nelle motivazioni e cioè senza prescrizione, senza capitalizzazione trimestrale e senza commissione di massimo scoperto, dal momento che il divieto di anatocismo investe sia le somme addebitate a titolo di interessi, sia gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto avendo questa una funzione remunerativa, quantificare anche queste ultime.

Si producono:

- Sentenza del Tribunale di Lodi n° omissis/2013, depositata il 10 dicembre 2013 e non notificata.

1)- Nuova perizia dott. omissis

2)- Fascicolo di primo grado. Con riserva di dedurre e produrre.

CORTE DI APPELLO DI MILANO
R.G. OMISSIS/2014-- SEZ. I CIV. –
GIUDICE RELATORE DOTT. D'ANELLA CESIRA

Nella causa d'appello promossa da:

SOCIETA' S.R.L

avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n° omissis/2013.

Contro

BANCA

- appellante -

- appellati -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI BANCA

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza: rigettare le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare la sentenza del Tribunale ordinario di Lodi, n. omissis/2013, depositata in data 10.12.2013, Giudice Dott.ssa Belvedere. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con pronuncia n. omissis/13, resa in data 29.11.2013 e pubblicata il 10.12.2013, il Tribunale di Lodi così statuiva:

"1) dichiara l'inammissibilità delle domande attoree relative alla illegittima applicazione da parte di BANCA in relazione al conto corrente n. omissis di interessi contrattuali ultralegali e commissioni di massimo scoperto;

2) accerta e dichiara che sul conto corrente n. omissis sono stati applicati interessi anatocistici per un importo pari ad euro 51,34 alla data del 30.12.2009;

3) rigetta la domanda di condanna avanzata da parte attrice;

4) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite a favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 5.500,00 per compensi professionali oltre IVA. e C.P.A. se e come per legge;

5) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice".

Il Tribunale così esponeva i fatti oggetto di causa.

SOCIETA' S.r.l. aveva agito in giudizio nei confronti della Banca lamentando l'illegittima applicazione di interessi anatocistici su base trimestrale in relazione ad un contratto di conto corrente stipulato in data 24.11.1997 e aveva chiesto la condanna della Banca alla restituzione della somma di euro 113.620,58.

Con la memoria ex. art. 183 sesto comma n. I c.p.c. l'attrice aveva allegato l'illegittima applicazione, da parte dell'istituto di credito, degli interessi contrattuali ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e aveva chiesto la condanna della Banca alla restituzione dei relativi importi.

Dopo aver così esposto i fatti oggetto di causa, il giudice di prime cure osservava che:

- la domanda volta a far dichiarare l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e la nullità delle commissioni di massimo scoperto era inammissibile, perché tardiva;

- la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era nulla, perché in contrasto con il divieto dell'anatocismo, ex art. 1283 c.c.; essa doveva essere disapplicata fino al 30.6.2000, in quanto dal 1.7.2000 era entrata in vigore la delibera CICR del 9.2.2000, che aveva sancito la legittimità della capitalizzazione periodica "paritetica";

Sentenza, Corte Appello Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D'Anella, 18 luglio 2016, n. 3012

- la consulenza tecnica d'ufficio aveva permesso di quantificare in euro 51,34 il credito di SOCIETA' SRL derivante dall'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- trattandosi di un conto corrente ancora aperto, la pronuncia non poteva assumere contenuto di condanna, ma di mero accertamento.

SOCIETA' S.r.l. interponeva appello avverso la predetta pronuncia per i motivi che saranno di seguito esaminati e chiedeva, in sua integrale riforma, l'accoglimento delle domande già svolte nel giudizio di primo grado.

BANCA resisteva al gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Precisate le conclusioni, in epigrafe specificate, alla scadenza dei termini per gli scritti conclusionali la Corte perveniva alla seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con il PRIMO MOTIVO l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto **inammissibile la domanda di condanna alla restituzione di interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto.**

Lamenta a questo riguardo che la domanda formulata con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. non era tardiva, perché il *quantum* richiesto con tale memoria non era variato rispetto a quello domandato con l'atto introduttivo del giudizio; l'attrice aveva soltanto precisato che la convenuta doveva essere condannata alla restituzione degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto nel complessivo importo già quantificato. **Pertanto non si sarebbe trattato di una mutatio libelli, bensì di una emendatio**

La censura è infondata.

L'appellante, infatti, allorché ha introdotto il tema della illegittima applicazione di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto, ha ampliato il *thema decidendum*, in **quanto ha allegato un nuovo tema di indagine**, fondato su situazioni giuridiche prima non prospettate. Né rileva il fatto che il *petitum* è rimasto invariato, in quanto **i fatti allegati con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. hanno comportato un significativo mutamento della causa petendi, sicché tali fatti sono idonei e configurare una domanda nuova.**

2. Con il SECONDO MOTIVO l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha affermato la legittimità della capitalizzazione trimestrale a decorrere dal 1.7.2000 e sostiene che, una volta dichiarata la nullità della clausola anatocistica, gli interessi debbono essere calcolati senza alcuna capitalizzazione dalla data di stipulazione del contratto fino al 30.9.2009.

La censura è infondata.

L'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha reso legittima la capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti in corso, ove le nuove condizioni negoziali non siano peggiorative rispetto a quelle precedenti e la Banca abbia provveduto a darne comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'appellata **ha provato di essersi uniformata alle previsioni della delibera CICR, attraverso la pubblicazione delle nuove condizioni negoziali sulla Gazzetta Ufficiale del 13.6.2000 n. 136 (v. doc. 6 fascicolo appellata primo grado) e mediante comunicazione al cliente attraverso gli estratti conto inviati periodicamente;** per converso l'appellante non ha neppure allegato che le nuove condizioni contrattuali fossero peggiorative rispetto alle precedenti, sicché le censure svolte appaiono generiche e infondate.

Sentenza, Corte Appello Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D'Anella, 18 luglio 2016, n. 3012

3. Con il TERZO MOTIVO l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe mal interpretato la consulenza tecnica d'ufficio, in quanto avrebbe fatto proprio il criterio di calcolo seguito dal consulente di parte convenuta.

La censura è infondata.

Dalla lettura della relazione peritale risulta che il c.t.u. aveva effettuato otto ipotesi di calcolo delle poste illegittime e poi, su sollecitazione dei c.t. di parte, aveva aggiunto le ipotesi n. 10, n. 11 e n. 12. L'ultima ipotesi è quella fatta propria dalla sentenza, in quanto escludeva le c.m.s. e interessi ultralegali e prevedeva il calcolo degli interessi senza alcuna capitalizzazione fino al 30.6.2000 e con la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo. Pertanto non si ravvisa alcun errore di valutazione da parte del giudice di prime cure, né l'appellante ha allegato errori di calcolo nella quantificazione degli importi a debito della Banca, quantificati in euro 51,34. Per gli stessi motivi non si ravvisa la necessità di disporre la nuova consulenza tecnica d'ufficio, sollecitata dall'appellante.

In conclusione l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.

Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.

Tali spese, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/14 ed in particolare del valore della controversia, della quantità e qualità delle questioni trattate, possono essere congruamente liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre al rimborso spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

La corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: respinge l'appello proposto da SOCIETA' S.r.l. nei confronti di BANCA avverso la sentenza n. omissis/13, resa dal Tribunale di Lodi in data 29.11.2013 e pubblicata il 10.12.2013, che conferma; condanna SOCIETA' S.r.l. a rifondere a BANCA le spese del grado, liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre al rimborso spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma I quater dell'art. 13 del DPR I 15/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'8 giugno 2016.

*Il consigliere rel.
Dott. Cesira D'Anella*

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*